

AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ATS Pavia

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA

Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N.516/DGi DEL 26/06/2023

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Lorella CECCONAMI

OGGETTO: Stipula dei contratti definitivi con le UDO Sociosanitarie e per le Misure RSA Aperta e Residenzialità Assistita per Anziani/Religiosi per il periodo 1/1 - 31/12/2023 e contestuale definizione dei contributi spettanti ai gestori di UDO sociosanitarie a titolo di acconti per i mesi da luglio a dicembre 2023.

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO

Dr. Stefano BONI
(Facente Funzioni)

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Silvia LIGGERI

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Direttore SC Programmazione e Negoziazione Dr. Stefano Boni

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Collaboratore Amministrativo titolare Incarico di Funzione
Sig.ra Alessandra Gobetti

L'anno 2023 addì 26 del mese di Giugno

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'ATS di Pavia;

Vista la DGR XI/5201 del 07 settembre 2021 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'ATS di Pavia;

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con D.G.R. n. XI/7758 del 28/12/2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" è stato, tra l'altro, disposto:

- l'approvazione degli schemi contrattuali per la negoziazione anno 2023 relativamente alle UDO sociosanitarie (contratto e scheda budget) e ulteriori determinazioni nell'area delle UDO sociosanitarie della rete territoriale consolidata e sperimentale dei servizi;

- di confermare, relativamente agli acconti mensili, la percentuale del 95% di 1/12 del budget annuale, fermo restando che, in caso di temporanea inattività o sospensione delle attività (senza erogazione di servizi), gli acconti mensili vengano sospesi;

- di prevedere la possibilità, per gli Enti Gestori riconosciuti come Enti Unici, di stipulare un "contratto di filiera" all'interno del quale il valore del budget complessivo sia pari alla somma dei budget definitivi sottoscritti per l'anno 2023 sui diversi setting oggetto del contratto di filiera, con rilevanza complessiva e indistinta in termini di livello di relativo assorbimento a fine esercizio, non storicizzabile sull'esercizio successivo;

- di prevedere la possibilità all'interno del contratto di filiera di inserire anche il budget della RSA Aperta, se erogata su una UDO facente parte dell'Ente Unico;

- di incrementare, per i contratti Rsa Aperta, che nel 2022 hanno registrato una iperproduzione rispetto al budget, il budget 2023 fino al massimo dell'85% dell'iperproduzione erogata nel 2022, mentre per i contratti Rsa Aperta che nel 2022 hanno registrato una ipo-produzione rispetto al budget, il budget 2023 sarà nettizzato del 40% dell'ipo-produzione;

- di prevedere la possibilità per le ATS di ammettere, per la Misura residenzialità Assistita, nuovi erogatori a contratto, previa valutazione della copertura territoriale dell'offerta e nei limiti del budget di riferimento assegnato;

- di prevedere la possibilità che nell'area delle C-DOM, in applicazione delle determinazioni di cui alla DGR XI/6867/2022, il calcolo del budget 2023 si componga di quattro fasi che tengano conto anche dei perimetri di riclassificazione e dell'aggiornamento tariffario previsto;

- con DGR n. XII/406, del 5/06/2023, Regione Lombardia ha disposto il differimento al 30/06/2022 del termine per la stipula del contratto definitivo 2023 per i soggetti accreditati e a contratto dell'area sanitaria e sociosanitaria e, conseguentemente, del termine di proroga dei contratti in essere, intendendosi proporzionalmente ricalcolato il relativo valore a budget in ragione dei 6/12 del budget definitivo 2022;

- ricordato, altresì che:

* con riferimento al 2023 si prevede che non possano accedere al contratto definitivo le UDO sociosanitarie inattive;

* Regione Lombardia in data 19/06/2023 ha caricato sul portale cyberark gli importi delle assegnazioni di budget per l'anno 2023 definite con decreto n. 9024/2023;

* i budget del 2023 sono determinati confermando i budget definitivi sottoscritti per il 2022, in applicazione delle determinazioni di cui alla DGR XI/7758/22, tenendo conto degli incrementi tariffari, delle nuove contrattualizzazioni nell'area dipendenze e confermando l'applicazione nell'esercizio 2023 della L.R. 24/2020, secondo le modalità definite nella DGR XI/4354/2021, in relazione al periodo di emergenza;

- dato atto pertanto che risulta oggi necessario stipulare e sottoscrivere entro il 30/06/2023 i contratti definitivi per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2023, secondo gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- evidenziato che:

* a seguito del mancato rinnovo dell'accreditamento degli Enti Erogatori di cure domiciliari Vivisol,

C.R.M. e Fondazione Castellini a partire dall'1/04/2023, risulta necessario stipulare i contratti con i suddetti Enti dall'1/01 al 31/03/2023 per la parte di produzione erogata ai pazienti nel primo trimestre 2023;

* a seguito di decadenza dell'accreditamento delle UDO CDI del Comune di Ferrera Erbognone, CDI Casa Serena del Comune di Cilavegna, ADI Istituzioni Riunite di Mede, gli Enti Gestori delle suddette Unità d'Offerta non hanno rinnovato il contratto definitivo 2023 con l'ATS di Pavia;

* L'Ente Gestore Finisterre s.r.l. con sede legale a Saronno (VA) Via Varese, 25/D ha presentato in data 16/06/2023 prot. 34463 la richiesta di avvalersi del contratto di filiera, avendo presentato il riconoscimento di ente unico in data 28/04/2023. Solo a seguito del riconoscimento di Ente Unico da parte di Regione Lombardia, verrà sottoscritto il contratto di filiera;

* L'Ente Gestore Franco Cella di Rivara con sede legale a Broni (PV) in Via Emilia, 328, già Ente Unico titolare di contratto di filiera, a seguito dello spostamento della UDO Hospice da Vescovera a Broni, sottoscrive il contratto di filiera che comprende la UDO Hospice, nelle more dell'approvazione della modifica dell'Ente Unico;

- precisato che gli uffici competenti procederanno alla liquidazione dell'acconto, salvo conguaglio, dopo aver verificato i documenti e i flussi di rendicontazione, attestanti l'erogazione delle prestazioni rese a carico del Servizio Socio Sanitario Regionale;

- rilevato che l'importo di spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad Euro 73.078.512;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di stipulare e sottoscrivere entro il 30/06/2023 i contratti definitivi per il periodo 01/01/2023-31/12/2023 per le UDO Sociosanitarie, secondo le modalità specificate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stipulare e sottoscrivere entro il 30/06/2023 i contratti definitivi per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 per le Misure RSA Aperta, con relative schede di budget dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e Residenzialità Assistita per Anziani/Religiosi per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 secondo le modalità specificate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di sottoscrivere il contratto definitivo, con contestuale voltura del medesimo, relativa al soggetto gestore subentrante "Società Cooperativa Sociale S. Agostino" con sede legale in Pavia Via Spallanzani, 11, a seguito di voltura dell'accreditamento per l'Unità d'Offerta CSS Casa Adelia, cudes 002098, con sede operativa in Via Genova n. 17 a Pavia dall'Ente Gestore Anffas Pavia Onlus a partire dal 3/05/2023, data di aggiornamento del Registro Regionale delle UDO sociosanitarie accreditate;

- di sottoscrivere il contratto con il precedente Ente Gestore Anffas Pavia Onlus per il periodo dall'1/01/2023 al 2/05/2023, a seguito della voltura sopra descritta;

- di definire gli importi degli acconti mensili per i mesi da luglio a dicembre 2023 pari al 95% di un dodicesimo del budget definitivo 2023, agli enti Gestori di UDO sociosanitarie RSA, CDI, CDD, CSS, CONS, RSD, UOPC Livello Residenziale, IDR, SRM, Comunità per le Tossicodipendenze, Cure Intermedie ex post acuta, C-DOM e UCP-DOM accreditate e contrattualizzate e di procedere alla liquidazione degli stessi, come da documentazione agli atti della SC Programmazione e Negoziazione, in base ai criteri già indicati in premessa. In caso di Unità d'Offerta inattive (senza effettiva erogazione di servizi) gli acconti sono sospesi;

- di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento per i mesi da luglio a dicembre 2023 per gli Enti Erogatori C-DOM pari ad Euro 3.218.850,00 e per le UDO sociosanitarie RSA, CDI, CDD, CSS, CONS, RSD, IDR, SRM, Comunità per le Tossicodipendenze, Cure Intermedie ex post acuta, UCP-DOM e UCP Residenziale pari ad Euro 69.859.662,00 per un totale pari ad euro 73.078.512 (IVA inclusa);

Vista l'attestazione del Responsabile della SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità afferente la regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Direttore SC Programmazione e Negoziazione Dr. Stefano Boni che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stipulare e sottoscrivere entro il 30/06/2023 i contratti definitivi per il periodo 01/01/2023-31/12/2023 per le UDO Sociosanitarie, secondo le modalità specificate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stipulare e sottoscrivere entro il 30/06/2023 i contratti definitivi per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 per le Misure RSA Aperta, con relative schede di budget dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e Residenzialità Assistita per Anziani/Religiosi per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 secondo le modalità specificate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di sottoscrivere il contratto definitivo, con contestuale voltura del medesimo, relativa al soggetto gestore subentrante "Società Cooperativa Sociale S. Agostino" con sede legale in Pavia Via Spallanzani, 11, a seguito di voltura dell'accreditamento per l'Unità d'Offerta CSS Casa Adelia, cudes 002098, con sede operativa in Via Genova n. 17 a Pavia dall'Ente Gestore Anffas Pavia Onlus a partire dal 3/05/2023, data di aggiornamento del Registro Regionale delle UDO sociosanitarie accreditate;
4. di sottoscrivere il contratto con il precedente Ente Gestore Anffas Pavia Onlus per il periodo dall'1/01/2023 al 2/05/2023, a seguito della voltura sopra descritta;
5. di definire gli importi degli acconti mensili per i mesi da luglio a dicembre 2023 pari al 95% di un dodicesimo del budget definitivo 2023, agli enti Gestori di UDO sociosanitarie RSA, CDI, CDD, CSS, CONS, RSD, UOPC Livello Residenziale, IDR, SRM, Comunità per le Tossicodipendenze, Cure Intermedie ex post acuta, C-DOM e UCP-DOM accreditate e contrattualizzate e di procedere alla liquidazione degli stessi, come da documentazione agli atti della SC Programmazione e Negoziazione, in base ai criteri già indicati in premessa. In caso di Unità d'Offerta inattive (senza effettiva erogazione di servizi) gli acconti sono sospesi;
6. di autorizzare gli uffici competenti alla liquidazione degli acconti da luglio a dicembre 2023 per le UDO sociosanitarie RSA, CDI, CDD, CSS, CONS, RSD, UOPC Livello Residenziale, IDR, SRM, Comunità per le Tossicodipendenze, Cure Intermedie ex post acuta, C-DOM e UCP-DOM, per un importo complessivo pari ad Euro 73.078.512 (IVA inclusa), come da prospetti predisposti dalla SC Programmazione e Negoziazione in base ai criteri già indicati in premessa e allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegato 9 e 10), salvo conguaglio, a seguito di verifica dei documenti e dei flussi di rendicontazione, attestanti l'erogazione delle prestazioni effettivamente rese a carico del SSR;
7. di autorizzare la SC Bilancio programmazione Finanziaria e Contabilità a pagare le strutture accreditate individuate negli allegati 9 e 10, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel limite dell'importo dell'acconto mensile indicato negli stessi, salvo riduzioni da notificarsi a cura del responsabile del procedimento alla struttura erogatrice in tempo utile per l'emissione della relativa fattura e per conoscenza, alla SC Bilancio programmazione Finanziaria e Contabilità;
8. di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento per i mesi da luglio a dicembre 2023 per gli Enti Erogatori C-DOM pari ad euro 3.218.850,00 e per le UDO sociosanitarie RSA, CDI, CDD, CSS, CONS, RSD, IDR, SRM, Comunità per le Tossicodipendenze, Cure Intermedie ex post acuta, UCP-DOM e UCP RES pari ad Euro 69.859.662,00 per un totale pari ad Euro 73.078.512 (IVA inclusa), come di seguito riportato:

Conto economico	Descrizione conto	Anno	Importo IVA compresa	Impegno	Sezione di Bilancio	Progetto
0000156035	Anticipi per prestaz RSA Private	2023	€33.171.330,00	2023000663	SANITARIO	
0000156036	Anticipi per prestaz RSA Pubbliche	2023	€7.232.796,00	2023000664	SANITARIO	
0000156037	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Pubblici	2023	€5.849.940,00	2023000665	SANITARIO	
0000156038	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Privati	2023	€3.482.334,00	2023000666	SANITARIO	
0000156039	Anticipi per prestaz TOX	2023	€3.781.464,00	2023000667	SANITARIO	
0000156040	Anticipi per prestaz ADI/VOUCHER	2023	€3.218.850,00	2023000668	SANITARIO	
0000156043	Anticipi per prestaz CDI Pubblici	2023	€426.444,00	2023000669	SANITARIO	
0000156044	Anticipi per prestaz CDI Privati	2023	€1.425.636,00	2023000670	SANITARIO	
0000156045	Anticipi per prestaz CDD Pubblici	2023	€584.982,00	2023000671	SANITARIO	
0000156046	Anticipi per prestaz CDD Privati	2023	€1.441.980,00	2023000672	SANITARIO	
0000156047	Anticipi per prestaz RSD Pubblici	2023	€579.096,00	2023000673	SANITARIO	
0000156048	Anticipi per prestaz RSD Privati	2023	€4.268.226,00	2023000674	SANITARIO	
0000156050	Anticipi per prestaz CSS Private	2023	€545.604,00	2023000675	SANITARIO	
0000156051	Anticipi per prestaz Consultori Familiari	2023	€996.132,00	2023000676	SANITARIO	
0000156052	Anticipi per prestaz POST ACUTA	2023	€1.175.214,00	2023000677	SANITARIO	
0000157180	Anticipi per CURE PALLIATIVE da ASST PV	2023	€615.426,00	2023000678	SANITARIO	
0000157181	Anticipi per CURE PALLIATIVE da S.MATTEO PV	2023	€436.572,00	2023000679	SANITARIO	
0000157182	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PRIVATI del territorio	2023	€2.141.862,00	2023000680	SANITARIO	
0000157183	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PUBBLICI del territorio	2023	€476.076,00	2023000681	SANITARIO	
0000157184	UCP - DOM	2023	€1.228.548,00	2023000682	SANITARIO	

9. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

- All.1 - Contratto UDO Sociosanitarie
- All.2 - Scheda budget UDO ordinarie
- All.3 - Protocollo negoziale Post Acuta
- All.4 - Contratto Misura RSA Aperta
- All.5 - Scheda Budget Misura RSA Aperta
- All.6 - Contratto Misura Residenzialità Assistita
- All.7 - Contratto Misura Residenzialità Assistita per Religiosi
- All.8 - Scheda budget riepilogativa Ente Unico
- All.9 - Acconti UDO sociosanitarie mesi da luglio a dicembre 2023
- All.10 - Acconti C-DOM mesi da luglio a dicembre 2023

10. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

11. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Lorella CECCONAMI
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità attesta la sola registrazione della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:



Conto economico	Descrizione conto	Anno	Importo IVA compresa	Impegno	Sezione di Bilancio	Progetto
0000156035	Anticipi per prestaz RSA Private	2023	€33.171.330,00	2023000663	SANITARIO	
0000156036	Anticipi per prestaz RSA Pubbliche	2023	€7.232.796,00	2023000664	SANITARIO	
0000156037	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Pubblici	2023	€5.849.940,00	2023000665	SANITARIO	
0000156038	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Privati	2023	€3.482.334,00	2023000666	SANITARIO	
0000156039	Anticipi per prestaz TOX	2023	€3.781.464,00	2023000667	SANITARIO	
0000156040	Anticipi per prestaz ADI/VOUCHER	2023	€3.218.850,00	2023000668	SANITARIO	
0000156043	Anticipi per prestaz CDI Pubblici	2023	€426.444,00	2023000669	SANITARIO	
0000156044	Anticipi per prestaz CDI Privati	2023	€1.425.636,00	2023000670	SANITARIO	
0000156045	Anticipi per prestaz CDD Pubblici	2023	€584.982,00	2023000671	SANITARIO	
0000156046	Anticipi per prestaz CDD Privati	2023	€1.441.980,00	2023000672	SANITARIO	
0000156047	Anticipi per prestaz RSD Pubblici	2023	€579.096,00	2023000673	SANITARIO	
0000156048	Anticipi per prestaz RSD Privati	2023	€4.268.226,00	2023000674	SANITARIO	
0000156050	Anticipi per prestaz CSS Private	2023	€545.604,00	2023000675	SANITARIO	
0000156051	Anticipi per prestaz Consulori Familiari	2023	€996.132,00	2023000676	SANITARIO	
0000156052	Anticipi per prestaz POST ACUTA	2023	€1.175.214,00	2023000677	SANITARIO	
0000157180	Anticipi per CURE PALLIATIVE da ASST PV	2023	€615.426,00	2023000678	SANITARIO	
0000157181	Anticipi per CURE PALLIATIVE da S.MATTEO PV	2023	€436.572,00	2023000679	SANITARIO	
0000157182	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PRIVATI del territorio	2023	€2.141.862,00	2023000680	SANITARIO	
0000157183	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PUBBLICI del territorio	2023	€476.076,00	2023000681	SANITARIO	
0000157184	UCP - DOM	2023	€1.228.548,00	2023000682	SANITARIO	

Il Responsabile
SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità
Dr.ssa Romina Chessa

Pavia, lì 23/06/2023

La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso.

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi.

Pavia lì 26/06/2023

Il Funzionario addetto



CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di in, codice fiscale/partita IVA, nella persona del Direttore Generale, nata a il domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore con sede legale nel Comune di , CF P.IVA, nella persona di nato/a a il , C.F. , in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta denominata (cod. CUDES), accreditata per posti n. accreditata/e secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale delle strutture accreditate, per i posti/prestazioni a contratto indicati e riportati nell'allegata scheda di budget di cui all'art 4;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;



ATS Pavia

- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.
Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a contratto secondo il budget assegnato di cui all'Allegato A, tenuto comunque conto delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d'Offerta.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni sociosanitarie: assistenza anziani per RSA-CDI, disabili per RSD-CDD-CSS, consultoriali per i CONSULTORI, tossicodipendenza per i TOX, riabilitative per gli IDR-RIA, secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto.



ATS Pavia

2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.
3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
4. Qualora per fatti eccezionali il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale. Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore.
5. La definitiva cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Art. 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:
 - a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
 - b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
 - c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;
 - d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
 - e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi



con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta;

f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;

g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero o della presa in carico;

h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;

i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;

l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;

m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure preliminari all'ingresso nella struttura;

n) erogare i profili ADI COVID di cui alla DGR 2906/2020 e s.m.i., assicurando, oltre ai requisiti previsti dalla normativa in tema di accreditamento ADI, gli specifici requisiti organizzativi dei profili in questione (valido solo per Enti che hanno aderito al contratto di filiera ed erogano ADI COVID);

2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.
4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità



ATS Pavia

dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:

- a) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
 - b) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;
 - c) il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
- a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
 - a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
 - b) che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
 - c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione,



ATS Pavia

da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.

4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.
6. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Art. 4 Limiti finanziari

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.
Per le unità di offerta residenziali il budget comprende altresì il riconoscimento della tariffa aggiuntiva per gli ospiti che dovessero risultare positivi sulla base delle rendicontazioni per assistito.
2. Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica. L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in regime di SSR.



3. Il budget è riferito alle prestazioni erogate in regime di SSN a favore di utenti residenti in Lombardia e agli utenti stranieri che, in base alla normativa nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti.¹
4. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi, e rendicontate nell'ambito dei flussi informativi regionali inerenti la specifica unità d'offerta. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Per gli utenti residenti in altre Regioni, le Regioni/ASL di residenza, responsabili dei LEA per gli assistiti in questione, in base alle disposizioni in materia di mobilità interregionale, provvedono alla presa in carico ai fini anche del riconoscimento e pagamento diretto all'Ente della quota SSN, secondo le tariffe vigenti in Lombardia.

Art. 5 Sistema tariffario e pagamenti

1. L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto gestore di Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS.
3. L'ATS eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli". L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.
4. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.
5. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
6. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero

¹ Non si applica per SMI e Consultori Familiari



non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.

7. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

Art. 6 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì a adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Art. 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello



ATS Pavia

0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.

5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 8 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000 per sinistro.

Art. 9 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 10 Durata



1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1/2023 – 31/12/2023) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
 - c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
 - d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
 - e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
 - f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:
 - a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di



ATS Pavia

trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;

- b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12 Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell'emergenza Covid 19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Art. 14 Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

Pavia, 30/06/2023



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 8 Clausola di manleva

art. 9 Clausola di salvaguardia

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI****SCHEDA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO - BUDGET DEFINITIVO**Codice CUDES* Codice CUDES UOCP Codice CUDES UCP-DOM Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data Validità dal al Riferimenti provvedimento ATS **STRUTTURA**Tipologia Denominazione **ENTE GESTORE**Denominazione sociale Comune sede legale Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito
di rappresentanza legale) Codice Fiscale Partita IVA **POSTI / TRATTAMENTI**Accreditati A contratto di cui inattivi per piano programma di cui nuclei Stati Vegetativi di cui nuclei Alzheimer **BUDGET DI PRODUZIONE**Complessivo contrattato (solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione (solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie (solo per cure palliative) di cui cure palliative domiciliari (solo per cure palliative) di cui cure palliative residenziali

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DI PAVIA

Il Direttore Generale

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante

(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

* Per l'ADI-UCDOM, indicare i Cudes ADI ante riclassificazione e quelli assegnati alla corrispondente UCDOM post riclassificazione. Il valore del budget è riferito al complesso delle due unità d'offerta per l'esercizio 2023.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014 – SE DOVUTA

**PROTOCOLLO NEGOZIALE DEFINITIVO TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA
SOCIOSANITARIA CURE INTERMEDIE (EX RESIDENZIALITÀ POST ACUTA) PER L'ANNO 2023**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di
in , codice fiscale/partita IVA , nella persona del Direttore Generale, nata a
il , domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore , con sede legale nel Comune di in , CF/P.IVA , nella persona dell'
nato a il codice fiscale , in qualità di legale rappresentante o suo delegato, per l'unità
d'offerta sociosanitaria denominata codice **CUDES**

PREMESSO che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:

- ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti della unità d'offerta sociosanitaria cure intermedie,
- ha ricondotto nella suddetta unità d'offerta le sperimentazioni regionali di residenzialità post acuta,
- ha stabilito la tariffa giornaliera di €.120 con l'obbligo di abolire ogni eventuale compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi,
- ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544, pari a 160 minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell'area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo negoziale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R. n. 3383/2015.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

Articolo 2. Posti messi a disposizione

L'ente gestore, mette a disposizione n.19 posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto accreditati con Decreto ATS n. 67/Dgi del 26/02/2014 ,codice CUDES
Ai fini della rendicontazione sarà utilizzato il CUDES **328030188**

Articolo 3. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014 – SE DOVUTA

- a) concorre al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 3/2008 e nella L.R. n. 33/2009 a carico degli enti gestori;
- b) garantisce il rispetto degli standard assistenziali definiti dal D.D.G. del 8 luglio 2014 n. 6544;
- c) valuta e classifica l'utenza nei profili di cui alla D.G.R. n. X/3383/2015, verificando che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- d) assolve al debito informativo definito dalla Regione e ai suoi eventuali aggiornamenti;
- e) si impegna a non applicare alcuna compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di eventuali servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi non necessari al regime di ricovero (differenza alberghiera);
- f) trasmette alla ATS entro trenta giorni il tariffario delle eventuali prestazioni aggiuntive da porre a carico dell'utenza e si impegna a trasmettere con tempestività le variazioni che dovessero intervenire;
- g) accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- h) eroga le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- i) rispetta la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- j) partecipa a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- k) comunica alla ATS e alla Regione l'eventuale cessazione dell'attività, con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo comunque la continuità dell'assistenza per tale periodo;
- l) garantisce la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
- m) garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget e avvisa la ATS in caso di interruzione del servizio per esaurimento del budget;
- n) le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato, fatte salve le speciali condizioni legate all'evento epidemico.

Articolo 4. Obblighi della ATS

La ATS:

- riconosce al soggetto gestore la tariffa di euro 120 giornalieri, comprensiva di tutti i servizi correlati al regime di ricovero, come stabilito dalla D.G.R. n. X/3383/2015, con riferimento esclusivamente alle prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia;
- anticipa mensilmente acconti secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura, e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. A tale riguardo il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti ed a emettere la fattura relativa al saldo annuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente protocollo negoziale si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013 e s.m.i;
- svolge, nell'ambito dell'attività di vigilanza, i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti. Compete inoltre alla

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014 – SE DOVUTA

ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente protocollo negoziale e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.

Articolo 5. Budget di risorse

Il budget massimo di risorse assegnate per la durata del presente protocollo è di euro 756.081,00 e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Articolo 6. Durata del protocollo negoziale

Il presente protocollo ha validità dal 01/01/2023 sino al 31/12/2023 ed è prorogato sino alla stipula del nuovo protocollo negoziale per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo protocollo negoziale, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Articolo 7. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente protocollo è competente il Foro di Pavia.

Articolo 8. Risoluzione

La ATS, d'intesa con la Regione, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente protocollo in caso di inattività del soggetto gestore, ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.

Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali

Le parti danno atto che il presente protocollo si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, che devono essere formalmente rese note dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Articolo 10. Clausola risolutiva espressa

Il presente protocollo è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i..

ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del protocollo negoziale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014 – SE DOVUTA

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro in essere previa verifica dei requisiti soggettivi. Il presente protocollo negoziale resta efficace sino al giorno in cui il soggetto subentrante e l'ATS avranno sottoscritto un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro nel protocollo negoziale in essere.

Il protocollo negoziale può essere risolto di diritto anche nel caso in cui ATS accerti:

- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità. È a carico del soggetto gestore la trasmissione alla ATS dell' attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 all'atto della sottoscrizione del presente protocollo negoziale;
- la sussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione. Il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione attestante l'insussistenza di sentenze penali di cui sopra, all'atto della sottoscrizione del presente protocollo negoziale.

Articolo 12. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato datato e sottoscritto digitalmente.

Pavia, 30/06/2023

ATS DI

Il Direttore Generale

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)



Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014- SE DOVUTA

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/18E S.M.I. "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R.116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO" – MISURA "RSA APERTA".

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di _____ in _____, codice fiscale/partita IVA _____, nella persona del Direttore Generale, _____ nata a _____ il _____, domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore _____ (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di _____ in Via _____, codice fiscale _____ partita IVA _____, nella persona del _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 ed ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;
- definito la RSA Aperta come misura caratterizzata per l'offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza a domicilio di persone affette da demenza certificata o di anziani di età pari o superiore a 75 anni in condizioni di non autosufficienza;
- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso delle persone alla misura, la stesura del progetto individuale (PI), la predisposizione del piano di assistenza individuale (PAI) e il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;

Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XI/7758 del 28/12/2022 ha confermato:

- la prosecuzione della RSA Aperta per l'anno 2023;
- che l'erogazione della RSA Aperta, fermo restando le regole specifiche di ciascun intervento (eleggibilità/prestazioni erogabili/iter di accesso) è compatibile con la fruizione da parte dell'assistito dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) a condizione che i soggetti responsabili dei rispettivi PAI definiscano una programmazione organica degli interventi al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni;
- che il budget massimo di risorse per ciascun beneficiario della misura pari ad euro 4.000, al netto della valutazione multidimensionale, da rapportare al periodo effettivo di ogni presa in carico, non deve essere più considerato a livello di assistito quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni.

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

per la struttura RSA DI sita in cudes è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ed è disponibile ad erogare gli interventi previsti dalla misura *RSA Aperta*.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura RSA APERTA.

Ai sensi della D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.iiil presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

Articolo 2.

Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore, a seguito del recepimento della richiesta di attivazione della misura, presentata dal cittadino, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18, dalla D.G.R. X/125/18 e dalla D.G.R. X/491/18 e dalla D.G.R. XI/ 4773 del 26.05.2021 si impegna ad effettuare:

- la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
- la valutazione multidimensionale, secondo le modalità stabilite, per le persone che risultano ammissibili alla misura;
- la stesura del Progetto individuale (PI) e del relativo Piano di Assistenza Individuale (PAI), nei limiti delle risorse previste per la misura;
- il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Il soggetto gestore si impegna altresì a garantire, nel pieno rispetto di quanto disposto dai citati provvedimenti regionali, l'attuazione del Progetto individuale, condiviso con l'interessato o suo Amministratore di sostegno e con il care giver di riferimento, e l'erogazione delle prestazioni stabilite nel PAI.

In particolare, si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso, laddove prevista, la capienza massima strutturale consentita per la misura;
- b. erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo delle risorse stabilite per ogni beneficiario;
- c. fornire all'ATS le motivazioni in caso di superamento del limite di cui al punto b);
- d. garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale impiegato per l'attività oggetto del presente contratto, completo della specifica della professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori;
- e. aggiornare, sentita la famiglia, il Progetto individuale e il relativo PAI;
- f. approntare e mantenere aggiornato il FASAS del beneficiario, secondo le indicazioni delle D.D. G.R. sopra richiamate;



- g. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della ATS di ubicazione della struttura con cui è sottoscritto il presente contratto, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
- h. trasmettere alla ATS di ubicazione della struttura, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;
- i. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- j. comunicare la cessazione dell'attività all'ATS di ubicazione della struttura, in caso di rinuncia all'erogazione della misura, provvedendo altresì alla redazione di nota di dimissione per tutti i beneficiari;
- k. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione della presa in carico attraverso la misura;
- l. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- m. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, inosservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- n. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

Articolo 3.

Compiti della ATS

L'ATS assicura il governo e il monitoraggio del budget per la misura. Al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche, l'ATS definisce il budget per ogni erogatore. Il budget è riferito alla produzione erogata a favore di tutti i cittadini lombardi e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.

L'ATS si impegna a svolgere un costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, tenendo conto dell'andamento dei livelli di domanda e di consumo di risorse nei diversi ambiti territoriali e da parte dei diversi erogatori nel corso dell'anno, sempre entro il limite massimo delle risorse assegnate alla ATS per la misura. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.

L'ATS monitora l'impatto della compatibilità della fruizione da parte dell'assistito della RSA Aperta dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) attraverso l'analisi dei flussi delle due attività - RSA Aperta e ADI;

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati relativi all'intero territorio.

L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

Articolo 4.

**Soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi secondo le modalità di valutazione indicate dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

La misura si rivolge a:

- **Persone con demenza:** presenza di certificazione rilasciata da medico specialista geriatra/neurologo di strutture accreditate/equipe ex U.V.A. ora CDCD;
- **Anziani non autosufficienti:** età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.
- Per ogni persona beneficiaria è previsto uno specifico "budget" annuale, da rapportare al periodo di presa in carico, definito per il 2023 in euro 4.000, da considerarsi non più quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni.

Articolo 5.**Regole di definizione del budget e sistema di remunerazione**

L'ATS procede alla sottoscrizione del contratto con l'erogatore che ha aderito alla misura e provvede alla definizione di un budget di produzione riferito alla totalità degli assistiti, compresi quelli residenti in altre ATS lombarde.

Il budget di risorse assegnato all'unità di offerta è indicato nell'allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto

Verranno remunerate le prestazioni effettivamente rese entro il limite complessivo del budget assegnato. In assenza di specifica disposizione dell'ATS al superamento del budget non sarà riconosciuta ulteriore remunerazione a carico del FSR.

Articolo 6.**Corrispettivo, modalità e termini di pagamento**

L'ATS provvederà al pagamento degli interventi rendicontati dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., a fronte delle prestazioni effettivamente erogate a tutti i beneficiari lombardi, tenuto conto che la misura non è erogabile per persone residenti in altre Regioni.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

Al fine della remunerazione delle prestazioni rese, entro il giorno 10 del mese successivo a quello **del trimestre** di consuntivazione, il soggetto gestore deve inviare all'ATS la fattura con dettaglio delle prestazioni erogate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

**Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida

Articolo 8.**Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12/2023)¹ ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Articolo 9.**Clausola di salvaguardia**

Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, e dei controlli

Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 10**Trattamento dei dati personali**

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

L'ATS e il Soggetto gestore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

¹ Per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data continuità ai servizi



assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore, inoltre:

raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;

prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 11.

Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 12.

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.



Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

Pavia 30/06/2023

ATS DI

Il Direttore Generale

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante (o suo delegato)

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI****SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET**

Codice CUDES

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

1/1/2023

al

31/12/2023

Riferimenti provvedimento ATS

STRUTTURA

Tipologia

Denominazione

ENTE GESTORE

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale

Rappresentante

(od altro soggetto munito di
rappresentanza legale)**BUDGET DI PRODUZIONE**

complessivo contrattato

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente Pavia 30/06/2023

ATS DI

Il Direttore Generale

ENTE GESTOREIl Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di
rappresentanza legale)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014- SE DOVUTA

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/2018 E S.M.I. "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R. 116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO" – MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA.

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di in , codice fiscale/partita IVA , nella persona del Direttore Generale, nata a il , domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore . (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di in VIA , codice fiscale/ partita IVA , nella persona del Sig . nato a il , codice fiscale , in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 e ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;
- definito la Residenzialità Assistita come misura finalizzata a fornire una risposta assistenziale a persone anziane fragili, con limitazioni parziali delle autonomie, in assenza di una rete di sostegno o con criticità temporanee o persistenti della normale rete di supporto familiare;
- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- stabilito che la ASST di residenza delle persone effettua:
 - la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
 - la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei requisiti di accesso alla misura e l'elaborazione del Progetto individuale;
 - l'assegnazione del voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;
 - il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Fatto presente che Regione Lombardia con **la D.G.R. n. XI/7758 del 28.12.2022** ha:

- confermato la prosecuzione della *Residenzialità Assistita* per l'anno di riferimento e previsto allo scopo uno specifico stanziamento di risorse;
- rimandato alle ATS il compito di mantenere costante il monitoraggio delle attività e del relativo utilizzo delle risorse economiche, in funzione sia dell'appropriatezza dei servizi resi, sia dell'equilibrio economico che dovrà essere assicurato entro il limite invalicabile del relativo livello di FSR programmato dalla stessa D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019.

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

per la struttura ,sita nel comune di in via CUDES è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita secondo le modalità previste, *mettendo a disposizione*:

n. posti letto.

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità assistita" ed in particolare interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano condizioni di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria.

Ai sensi della D.G.R. X/7769/18 e s.m.i., il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

Articolo 2.

Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i., si impegna a garantire l'accoglienza della persona e l'erogazione delle prestazioni previste dal Progetto individuale, stendendo il PAI, in accordo con la persona interessata.

In particolare, si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti, ivi compresa la capienza massima strutturale consentita per la misura oggetto del presente contratto;
- b. redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);
- c. erogare le prestazioni previste dalla misura;
- d. approntare e mantenere aggiornato il Fasas del beneficiario, secondo le indicazioni della D.G.R. n. X/7769/2018;
- e. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;
- f. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS/ASST, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
- g. trasmettere alla ATS competente per territorio, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;

- h. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- i. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 e l'ASST inviante degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;
- j. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- k. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- l. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

Articolo 3.

Compiti della ATS

L'ATS si impegna a definire i budget, anche per aree territoriali (Distretti/ASST), destinati all'erogazione della misura, oggetto del presente contratto, al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche.

L'ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura, tenendo conto dell'andamento della domanda, del consumo di risorse nei diversi ambiti territoriali nel corso dell'anno, assicurando, se necessario, azioni di riequilibrio.

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.

L'ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento delle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

Articolo 4.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

La misura si rivolge ad anziani fragili, provenienti prioritariamente dal proprio domicilio, di età di norma pari o superiore ai 65aa, anche con patologie croniche stabilizzate, che si trovano in condizione di difficoltà e/o isolamento per la mancanza di una rete in grado di fornire un adeguato supporto al domicilio e che necessitano di supervisione/care management e di prestazioni sociosanitarie in un ambiente di tipo familiare e/o socializzante.

**Articolo 5.****Corrispettivo, modalità e termini di pagamento**

L'ATS, a fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, provvede al pagamento degli interventi al soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

L'utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla struttura alla persona. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Articolo 6.**Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida

Articolo 7.**Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12/2023)¹ ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo dei voucher emessi da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura

Articolo 8.

¹ Per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data continuità ai servizi

Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 10.

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 11.

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'abilitazione all'esercizio/accreditamento.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DI

Il Direttore Generale

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante (o suo delegato)



Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014- SE DOVUTA

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA PER RELIGIOSI DI CUI ALLA D.G.R. N. X/4086/2015.

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di in , codice fiscale/partita IVA , nella persona del Direttore Generale, nata a il , domiciliata per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore , con sede legale nel Comune di in Viale , P.I./C.F.: , nella persona di , nata a il , codice fiscale in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/4086/2015 ha:

- definito la misura come intervento di sostegno e supporto a religiosi e religiose anziane fragili atto a garantire la possibilità di permanenza nel proprio ambiente di vita/comunità, mediante l'erogazione di voucher, graduato in relazione al livello di fabbisogno e alternativo all'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e ad altre forme di assistenza sociosanitaria;
- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso alla misura, la stesura del progetto individuale (PI) e del piano di assistenza individuale (PAI), condivisi con il soggetto beneficiario e il familiare/care giver, nonché il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;

Premesso che per la misura *Residenzialità Assistita per Religiosi* la ASST di ubicazione della struttura:

- effettua la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei requisiti di accesso alla misura ed elabora il Progetto individuale;
- assegna il voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;
- monitora il Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Fatto presente che Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/7758 del 28.12.2022 e ha confermato la prosecuzione della *Residenzialità Assistita per Religiosi* per l'anno di riferimento e previsto allo scopo uno specifico stanziamento di risorse;

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

- è impegnato in progetti sperimentali innovativi autorizzati dalla Regione con ex D.G.R. n. 4086/2015 (Prot. ex ASL n. 80159 del 31/12/2015);
- per la struttura Comunità Religiosa ubicata in Via a codice cudes è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita per religiosi per n. 12 posti letto, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 4086/15.

TUTTO CIÒ PREMESSO



Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014- SE DOVUTA

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. X/4086/2015, con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che, in esito alla valutazione, risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità assistita per religiosi" ed in particolare Interventi e prestazioni sociosanitarie di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia - comunità per garantire la permanenza dei religiosi e religiose anziani fragili assistiti nel proprio contesto abituale di vita.

Articolo 2.

Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore si impegna al pieno rispetto di quanto disposto per la misura dalla D.G.R. n. 4086/2015 e s.m.i., garantendo l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

In particolare, si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti ed i requisiti minimi sperimentali previsti per la misura del presente contratto;
- b. prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher;
- c. erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo dell'importo previsto dal voucher;
- d. redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);
- e. mantenere aggiornato il diario (o registro o elenco) delle prestazioni erogate, secondo le indicazioni regionali;
- f. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;
- g. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
- h. trasmettere alla ATS, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, ovvero secondo modalità e strumenti definiti dalla medesima ATS;
- i. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- j. informare il soggetto di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;
- k. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;



Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014- SE DOVUTA

- l. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- m. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

Articolo 3.

Compiti della ATS

L' ATS si impegna a definire il budget destinato all'erogazione della misura, oggetto del presente contratto e assicura il corretto utilizzo delle risorse economiche.

L' ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura.

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.

L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle prestazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

Articolo 4.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo le modalità di valutazione ed i criteri indicati e previsti dalla D.G.R. n. X/4086/15.

La misura si rivolge a religiosi e religiose anziani che, in relazione a diverse forme di bisogno, sono assistiti presso le loro dimore abituali, quali conventi e comunità religiose.

Articolo 5.

Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

La ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento dei voucher rendicontati dal soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 4086/2015, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla struttura all'utente. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento.

La ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.



Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014- SE DOVUTA

Articolo 6.

Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.

Articolo 7.

Durata del contratto

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12/2023)¹ ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo dei voucher emessi da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.

Art. 8. Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

L'ATS e il soggetto gestore per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

¹ Per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data continuità ai servizi



Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014- SE DOVUTA

- d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore, inoltre:

- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Articolo 9.

Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 10.

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 11.

Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.



Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014- SE DOVUTA

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'abilitazione all'esercizio/accreditamento.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

Pavia, 30/06/2023

ATS DI PAVIA

Il Direttore Generale

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante (o suo delegato)

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI

ENTE GESTORE UNICO denominato - P.IVA:
sig. - Legale Rappresentante
(O altro soggetto munito di rappresentanza legale)

SCHEDA BUDGET DI RIEPILOGO TRASVERSALE ALLE DIVERSE UDO GESTITE DALL'ENTE,

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data 30/06/2023.
(da utilizzare in caso il gestore richieda di avvalersi del contratto di filiera ai sensi della DGR 4773)

VALIDITA': dal 01/01/2023 al 31/12/2023

TIPOLOGIA DI UDO**	CUDES	BUDGET DI PRODUZIONE*
		Totale €

indicare gli importi delle singole schede budget

**Inclusa RSA Aperta se erogata su CUDES facente parte dell'Ente Unico

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DI PAVIA

Il Direttore Generale

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante

(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

TIPO CONTRATTO	ENTE GESTORE	CUDES	Budget 2023	acconto mensile da luglio	Totale acconti da luglio a dicembre 2023	conti economici
CDD	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI	328002050	382.764,73	30.302,00	181.812,00	156046
CDD	FONDAZIONE IL TIGLIO	328002068	431.674,65	34.174,00	205.044,00	156046
CDD	COMUNE DI PAVIA	328002079	286.239,45	22.661,00	135.966,00	156045
CDD	COMUNE DI PAVIA	328002080	322.671,03	25.545,00	153.270,00	156045
CDD	COMUNE DI PAVIA	328002081	298.188,90	23.607,00	141.642,00	156045
CDD	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	328002082	250.177,90	19.806,00	118.836,00	156046
CDD	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	328002107	269.961,43	21.372,00	128.232,00	156046
CDD	MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	328002118	321.315,98	25.438,00	152.628,00	156046
CDD	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA' - OPERA DON GUANELLA	328002129	350.261,98	27.729,00	166.374,00	156046
CDD	COMUNE DI STRADELLA	328002198	324.423,78	25.684,00	154.104,00	156045
CDD	PII ISTITUTI UNIFICATI	328002128	374.245,95	29.628,00	177.768,00	156046
CDD	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO SOCIETA' PER AZIONI	328002121	186.505,93	14.765,00	88.590,00	156046
CDD	ASSOCIAZIONE IL FILEREMO ONLUS25/01/2008	328002043	232.390,05	18.398,00	110.388,00	156046
CDD	ASSOCIAZIONE IL FILEREMO ONLUS25/01/2008	328002012	236.437,78	18.718,00	112.308,00	156046
CDI	OVER TICINUM SRL	328002015	231.417,33	18.321,00	109.926,00	156044
CDI	PUNTO SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	328002042	77.818,00	6.161,00	36.966,00	156044
CDI	FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS	328002048	91.762,05	7.264,00	43.584,00	156044
CDI	ISTITUZIONI RIUNITE RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE - SCUOLE DELL'INFANZIA	328002065	76.529,78	6.059,00	36.354,00	156044
CDI	BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.	328002157	98.729,03	7.816,00	46.896,00	156044
CDI	FONDAZIONE MARZOTTO	328002159	96.276,20	7.622,00	45.732,00	156044
CDI	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO	328002171	198.589,65	15.722,00	94.332,00	156043
CDI	ISTITUZIONE IL NOVELLO DON FRANCO COMASCHI	328002175	235.651,60	18.656,00	111.936,00	156043
CDI	COMUNE DI ZAVATTARELLO	328002196	45.159,01	3.575,00	21.450,00	156043
CDI	FONDAZIONE VARNI AGNETTI	328002214	367.347,70	29.082,00	174.492,00	156044
CDI	COOP. SOC. ALEMAR ONLUS	328002225	150.226,05	11.893,00	71.358,00	156044
CDI	ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	328003540	39.934,00	3.161,00	18.966,00	156043
CDI	ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	328002219	85.470,65	6.766,00	40.596,00	156043
CDI	PII ISTITUTI UNIFICATI	328004868	46.010,20	3.642,00	21.852,00	156044
CDI	PII ISTITUTI UNIFICATI	328002172	241.658,92	19.131,00	114.786,00	156044
CDI	PII ISTITUTI UNIFICATI	328002144	226.144,93	17.903,00	107.418,00	156044
CDI	PII ISTITUTI UNIFICATI	328002136	234.206,35	18.541,00	111.246,00	156044
CDI	FONDAZIONE PENSIONATO SANNAZZARESE ONLUS	328002011	49.310,76	3.904,00	23.424,00	156044
CDI	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO SOCIETA' PER AZIONI	328002023	138.375,00	10.955,00	65.730,00	156044
CDI	FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA ONLUS	328002163	224.979,30	17.811,00	106.866,00	156044
CDI	FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA ONLUS	328002158	341.282,98	27.018,00	162.108,00	156044
CDI	FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA ONLUS	328002070	246.852,80	19.543,00	117.258,00	156044
CDI	CROCE DI MALTA SRL	328002078	62.406,10	4.940,00	29.640,00	156044
CDI	"ASP ""CASA DI RIPOSO PEZZANI""	328002010	292.977,80	23.194,00	139.164,00	156043
CONS	ASSOCIAZIONE CONSULTORIO FAMILIARE ONLUS	328002028	485.657,30	38.448,00	230.688,00	156051
CONS	FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS	328002031	154.606,90	12.240,00	73.440,00	156051
CONS	CENTRO CLINICO MINERVA S.R.L.	328002067	304.694,58	24.122,00	144.732,00	156051
CONS	ASSOCIAZIONE IL SOLE ONLUS	328002097	379.958,28	30.080,00	180.480,00	156051
CONS	ASSOCIAZIONE IL SOLE ONLUS	328002027	518.638,73	41.059,00	246.354,00	156051
CONS	"ASP ""CASA DI RIPOSO PEZZANI""	328002224	253.554,85	20.073,00	120.438,00	156051
CSS	ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS BRONI-STRADELLA	328002024	104.126,36	8.243,00	49.458,00	156050
CSS	COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	328002092	105.116,81	8.322,00	49.932,00	156050
CSS	COOPERATIVA SOCIALE S.AGOSTINO	328002098	69.245,22	8.223,00	49.338,00	156050
CSS	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA' - OPERA DON GUANELLA	328002099	44.548,55	3.527,00	21.162,00	156050
CSS	ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS BRONI-STRADELLA	328002115	102.685,21	8.129,00	48.774,00	156050
CSS	VILLA TICINUM COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	328002116	110.400,74	8.740,00	52.440,00	156050
CSS	ANFFAS PAVIA ONLUS	328002120	78.832,97	6.241,00	37.446,00	156050
CSS	ANFFAS PAVIA ONLUS	328002138	113.043,08	8.949,00	53.694,00	156050
CSS	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA' - OPERA DON GUANELLA	328002139	89.847,86	7.113,00	42.678,00	156050
CSS	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA' - OPERA DON GUANELLA	328002188	64.935,72	5.141,00	30.846,00	156050
CSS	PII ISTITUTI UNIFICATI	328002063	121.157,93	9.592,00	57.552,00	156050
CSS	FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA ONLUS	328002146	110.076,32	8.714,00	52.284,00	156050
CURE INT - RESIDENZIALE	ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	328030188	10.969.937,00	868.453,00	5.210.718,00	156037

CURE INT - RESIDENZIALE	Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus	328030265	4.520.550,39	357.877,00	2.147.262,00	156038
Cure palliative domiciliari	IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	328018044	247.839,68	19.621,00	117.726,00	157184
Cure palliative domiciliari	""IL FOCOLARE"" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"	328018206	39.137,92	3.098,00	18.588,00	157184
Cure palliative domiciliari	FINISTERRE SRL	328018341	195.925,55	15.511,00	93.066,00	157184
Cure palliative domiciliari	ASSOCIAZIONE PAVESE PER LA CURA DEL DOLORE "LINO SARTORI" ONLUS	328018521	1.473.648,33	116.664,00	699.984,00	157184
Cure palliative domiciliari	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB	328026761	188.891,77	14.954,00	89.724,00	157184
Cure palliative domiciliari	PII ISTITUTI UNIFICATI	328018189	38.060,08	3.013,00	18.078,00	157184
Cure palliative domiciliari	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	328018205	215.913,76	17.093,00	102.558,00	157184
Cure palliative domiciliari	FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA ONLUS	328018381	186.994,37	14.804,00	88.824,00	157184
Cure palliative residenziali	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB	328026761	2.581.656,69	204.381,00	1.226.286,00	157182
Cure palliative residenziali	POLICLINICO S. MATTEO - PV	328029821	919.096,37	72.762,00	436.572,00	157181
Cure palliative residenziali	ASST DI PAVIA	328039489	1.295.632,23	102.571,00	615.426,00	157180
Cure palliative residenziali	ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	328003539	1.002.267,06	79.346,00	476.076,00	157183
Cure palliative residenziali	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	328002069	957.168,21	75.776,00	454.656,00	157182
Cure palliative residenziali	FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA ONLUS	328002145	970.356,99	76.820,00	460.920,00	157182
DIPENDENZE RESID.	FONDAZIONE CARITAS DI VEGEVANO	328002009	184.249,08	14.586,00	87.516,00	156039
DIPENDENZE RESID.	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	328002039	824.810,94	65.298,00	391.788,00	156039
DIPENDENZE RESID.	DIANOVA	328002093	1.257.385,49	99.543,00	597.258,00	156039
DIPENDENZE RESID.	FAMIGLIA NUOVA COOPERATIVA S.R.L.	328002186	419.374,65	33.200,00	199.200,00	156039
DIPENDENZE RESID.	FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS	328002217	866.697,98	68.614,00	411.684,00	156039
DIPENDENZE RESID.	COOPERATIVA SOCIALE L'ALTERNATIVA	328002221	628.305,53	49.741,00	298.446,00	156039
DIPENDENZE RESID.	COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE	328002141	418.870,35	33.161,00	198.966,00	156039
DIPENDENZE RESID.	COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE	328002114	447.827,63	35.453,00	212.718,00	156039
DIPENDENZE RESID.	COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE	328002061	335.870,72	26.590,00	159.540,00	156039
DIPENDENZE RESID.	COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE	328002026	666.655,25	52.777,00	316.662,00	156039
DIPENDENZE RESID.	COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA A R.L.	328002216	854.071,26	67.614,00	405.684,00	156039
DIPENDENZE RESID.	COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA A R.L.	328002060	806.089,73	63.815,00	382.890,00	156039
DIPENDENZE SEMIRESID.	FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS	328002062	69.026,06	5.465,00	32.790,00	156039
DIPENDENZE SEMIRESID.	COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE	328002143	181.735,58	14.387,00	86.322,00	156039
POST-ACUTA RESIDENZIALE	ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	328030188	756.081,00	59.856,00	359.136,00	156052
POST-ACUTA RESIDENZIALE	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO SOCIETA' PER AZIONI	328004860	797.040,00	63.099,00	378.594,00	156052
POST-ACUTA RESIDENZIALE	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	328004830	921.024,00	72.914,00	437.484,00	156052
RIABILITAZIONE	Istituto delle Suore di Maria Consolatrice	328030264	896.028,35	70.936,00	425.616,00	156038
RIABILITAZIONE	ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	328030188	1.345.729,69	106.537,00	639.222,00	156037
RIABILITAZIONE	Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus	328030265	834.709,78	66.081,00	396.486,00	156038
RSA	VILLA CHIARA S.A.S.	328002013	1.945.858,98	154.047,00	924.282,00	156035
RSA	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	328002016	1.029.453,63	81.498,00	488.988,00	156035
RSA	VILLA MATER S.A.S.	328002022	984.594,50	77.947,00	467.682,00	156035
RSA	AZIENDA SPECIALE CASA SERENA	328002033	4.269.520,65	338.004,00	2.028.024,00	156036
RSA	FONDAZIONE GALTRUCCO	328002034	639.987,45	50.666,00	303.996,00	156035
RSA	FONDAZIONE BELLINI E SILVA	328002035	627.603,40	49.685,00	298.110,00	156035
RSA	COMUNE DI ZAVATTARELLO	328002036	567.546,60	44.931,00	269.586,00	156036
RSA	COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA ONLUS A.R.L.	328002037	338.025,53	26.760,00	160.560,00	156035
RSA	CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE	328002045	1.312.041,00	103.870,00	623.220,00	156035
RSA	ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	328002047	1.506.587,03	119.271,00	715.626,00	156035
RSA	FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS	328002054	1.850.152,68	146.470,00	878.820,00	156035
RSA	COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE	328002056	274.177,25	21.706,00	130.236,00	156036
RSA	FONDAZIONE ALCESTE CORTELLONA	328002071	833.102,58	65.954,00	395.724,00	156035
RSA	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI OTTOBIANO	328002072	549.967,85	43.539,00	261.234,00	156035
RSA	FONDAZIONE PIETRO ED EULALIA BARBIERI	328002073	993.785,68	78.675,00	472.050,00	156035
RSA	FONDAZIONE CUSANI VISCONTI ONLUS	328002074	1.092.662,30	86.502,00	519.012,00	156035
RSA	COMUNE DI ROSASCO	328002076	286.824,73	22.707,00	136.242,00	156036
RSA	CONCORDIA SOC. COOP SOC. O.N.L.U.S.	328002090	1.241.121,25	98.255,00	589.530,00	156035
RSA	FONDAZIONE PORTA SPINOLA ARNABOLDI ONLUS	328002091	1.389.593,53	110.009,00	660.054,00	156035
RSA	ISTITUZIONI RIUNITE RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE - SCUOLE DELL'INFANZIA	328002100	1.881.259,38	148.933,00	893.598,00	156035
RSA	SERVIZI SOCIO SANITARI S.R.L.	328002101	457.373,45	36.209,00	217.254,00	156035
RSA	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS	328002102	1.337.280,60	105.868,00	635.208,00	156035
RSA	FONDAZIONE VARNI AGNETTI	328002103	1.429.895,50	113.200,00	679.200,00	156035
RSA	SCI MARO SRL	328002105	964.701,30	76.372,00	458.232,00	156035
RSA	IL FOCOLARE S.R.L.	328002110	1.819.597,43	144.051,00	864.306,00	156035

RSA	RIVA DEL TEMPO S.R.L.	328002111	378.622,70	29.974,00	179.844,00	156035
RSA	COOP. SOC. ALEMAR ONLUS	328002124	266.133,05	21.069,00	126.414,00	156035
RSA	FOND. RICOVERO S. MARTINO	328002125	748.783,00	59.279,00	355.674,00	156035
RSA	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	328002126	1.758.827,23	139.240,00	835.440,00	156035
RSA	SCI MARO SRL	328002134	875.484,28	69.309,00	415.854,00	156035
RSA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO	328002148	1.712.983,08	135.611,00	813.666,00	156036
RSA	COMUNE DI ZEME	328002150	326.002,28	25.809,00	154.854,00	156036
RSA	AZIENDA SPECIALE PARONA	328002151	886.154,53	70.154,00	420.924,00	156036
RSA	FONDAZIONE OSPEDALE FAGNANI GALTRUCCO RSA	328002153	890.128,45	70.469,00	422.814,00	156035
RSA	CASA DI RIPOSO DELFINONI	328002154	1.154.537,45	91.401,00	548.406,00	156035
RSA	LIEBENAU ITALIA IMPRESA SOCIALE SRL	328002155	973.618,80	77.078,00	462.468,00	156035
RSA	PIA FAMIGLIA DELLE SORELLE DEL SANTO ROSARIO APOSTOLE DEL LAVORO	328002156	1.480.470,03	117.204,00	703.224,00	156035
RSA	SOCIETÀ DEMETRA S.R.L.	328002165	288.944,43	22.875,00	137.250,00	156035
RSA	WELFARE SERVIZI SRL	328002168	356.116,78	28.193,00	169.158,00	156035
RSA	FONDAZIONE DON CARLO FERRANDI	328002169	430.405,70	34.074,00	204.444,00	156035
RSA	OPERA PIA CASA DEL PANE ASILO NOTTURNO PENSIONATO ZANABONI ONLUS	328002170	861.082,00	68.169,00	409.014,00	156035
RSA	PIO ISTITUTO CONIUGI BUZZONI NIGRA	328002173	810.636,63	64.175,00	385.050,00	156035
RSA	BRONI-STRADILLA PUBBLICA S.R.L.	328002182	1.174.725,85	92.999,00	557.994,00	156035
RSA	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	328002185	317.864,80	25.164,00	150.984,00	156035
RSA	FONDAZIONE MARZOTTO	328002191	1.280.484,33	101.372,00	608.232,00	156035
RSA	FONDAZIONE CASA DEL VECCHIO E DEL FANCIULLO ITALIA VOCHIERI ONLUS	328002193	764.586,45	60.530,00	363.180,00	156035
RSA	FONDAZIONE PIO IST. FAM. ING. E. SASSI ONLUS	328002195	1.589.239,95	125.815,00	754.890,00	156035
RSA	VARNI AGNETTI (ex Villa delle Rose)	328002197	349.777,15	27.691,00	166.146,00	156035
RSA	Provincia Religiosa San Marziano Don Orione	328002212	777.048,40	61.516,00	369.096,00	156035
RSA	FONDAZIONE PIO ISTITUTO ADELINA NIGRA	328002226	1.230.055,86	97.379,00	584.274,00	156035
RSA	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	328002183	470.613,38	37.257,00	223.542,00	156035
RSA	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	328002135	480.029,03	38.002,00	228.012,00	156035
RSA	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	328002094	564.618,18	44.699,00	268.194,00	156035
RSA	ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	328003543	4.434.758,34	351.085,00	2.106.510,00	156036
RSA	Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus	328002104	584.026,55	46.235,00	277.410,00	156035
RSA	PII ISTITUTI UNIFICATI	328002194	2.210.845,05	175.025,00	1.050.150,00	156035
RSA	FONDAZIONE PENSIONATO SANNAZZARESE ONLUS	328002149	1.004.819,80	79.548,00	477.288,00	156035
RSA	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO SOCIETÀ PER AZIONI	328039128	1.300.275,54	102.938,00	617.628,00	156035
RSA	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO SOCIETÀ PER AZIONI	328002213	1.023.832,25	81.053,00	486.318,00	156035
RSA	Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria	328002218	983.668,41	77.874,00	467.244,00	156035
RSA	OPERA CHARITAS S. ANNA	328002192	1.759.731,28	139.312,00	835.872,00	156035
RSA	OPERA CHARITAS S. ANNA	328002167	972.338,58	76.977,00	461.862,00	156035
RSA	OPERA CHARITAS S. ANNA	328002166	2.408.738,73	190.692,00	1.144.152,00	156035
RSA	OPERA CHARITAS S. ANNA	328002140	1.087.699,25	86.110,00	516.660,00	156035
RSA	OPERA CHARITAS S. ANNA	328002046	815.081,03	64.527,00	387.162,00	156035
RSA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS	328004830	749.677,31	59.349,00	356.094,00	156035
RSA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS	328002174	857.839,93	67.912,00	407.472,00	156035
RSA	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS	328002075	700.800,70	55.480,00	332.880,00	156035
RSA	FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA ONLUS	328002020	2.180.986,80	172.661,00	1.035.966,00	156035
RSA	FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA ONLUS	328002014	1.488.464,00	117.837,00	707.022,00	156035
RSA	CROCE DI MALTA SRL	328002227	1.071.507,84	84.828,00	508.968,00	156035
RSA	CROCE DI MALTA SRL	328002199	972.927,95	77.023,00	462.138,00	156035
RSA	CROCE DI MALTA SRL	328002127	1.352.695,58	107.088,00	642.528,00	156035
RSA	CROCE DI MALTA SRL	328002122	1.811.018,18	143.372,00	860.232,00	156035
RSA	"ASP ""CASA DI RIPOSO PEZZANI"""	328002211	1.258.690,78	99.646,00	597.876,00	156036
RSA	"ASP ""CASA DI RIPOSO PEZZANI"""	328002066	1.210.263,63	95.813,00	574.878,00	156036
RSD	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ 'DOLCE SOCIETÀ' COOPERATIVA	328002032	741.760,73	58.723,00	352.338,00	156048
RSD	FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO C.R.C.R.C ONLUS	328002049	519.128,68	41.098,00	246.588,00	156048
RSD	COOPERATIVA SOCIALE COME NOI	328002064	836.013,58	66.184,00	397.104,00	156048
RSD	FONDAZIONE GENITORI PER L'AUTISMO ONLUS	328002083	963.588,15	76.284,00	457.704,00	156048
RSD	FONDAZIONE MADDALENA GRASSI	328002119	803.225,88	63.589,00	381.534,00	156048
RSD	FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS	328002130	1.530.098,48	121.133,00	726.798,00	156048
RSD	MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	328002176	1.234.657,60	97.744,00	586.464,00	156048
RSD	BRONI-STRADILLA PUBBLICA S.R.L.	328002190	771.196,68	61.053,00	366.318,00	156048
RSD	ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	328003544	1.219.147,08	96.516,00	579.096,00	156047

RSD	Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus	328002220	1.586.061,43	125.563,00	753.378,00	156048
SRM - Servizio Residenziale Terapeutico-Riabilitativo	Istituto delle Suore di Maria Consolatrice	328035926	1.079.941,05	85.495,00	512.970,00	156038
TOTALE			147.038.357,54	11.643.277,00	69.859.662,00	

CODICE BUDGET	ENTE GESTORE	Budget 2023	acconto mensile da luglio	Totale acconti da luglio a dicembre 2023	conti economici
328092387	ADI SANITAS S.R.L.	63.697,68	5.043,00	30.258,00	156040
328092093	FINISTERRE SRL	449.509,69	35.586,00	213.516,00	156040
328092096	ASSOCIAZIONE PAVESE PER LA CURA DEL DOLORE "LINO SARTORI" ONLUS	518.368,67	41.038,00	246.228,00	156040
328092204	CONSORZIO DOMICARE	395.075,79	31.277,00	187.662,00	156040
321091796	CO.ESISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	39.617,26	3.136,00	18.816,00	156040
328092091	MH HEALTH CENTER SRL	161.563,36	12.790,00	76.740,00	156040
328091942	GALENO SERVIZI ASSISTENZIALI SRL	1.003.739,19	79.463,00	476.778,00	156040
328092098	MOSAICO HOME CARE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	267.384,79	21.168,00	127.008,00	156040
328092228	AQUA S.R.L.	1.350,29	107,00	642,00	156040
328091951	CASA DI CURA VILLA ESPERIA S.P.A.	338.932,46	26.832,00	160.992,00	156040
328091976	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO	149.109,63	11.805,00	70.830,00	156040
328091913	FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA ONLUS	482.919,74	38.231,00	229.386,00	156040
328092094	FONDAZIONE SAN GERMANO ONLUS	131.159,45	10.383,00	62.298,00	156040
328092205	CENTRO MEDICO SANITARIO RO.PA.RI. S.R.L	307.264,33	24.325,00	145.950,00	156040
328092247	SOCIETÀ DEMETRA S.R.L.	63.981,79	5.065,00	30.390,00	156040
328092037	LO SCRIGNO MAGICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19.599,75	1.552,00	9.312,00	156040
328092099	PUNTO SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L	1.107.522,28	87.679,00	526.074,00	156040
328091959	COOP. SOC. ALEMAR ONLUS	47.579,71	3.767,00	22.602,00	156040
328092176	"IL FOCOLARE"" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"	218.782,10	17.320,00	103.920,00	156040
328091868	FONDAZIONE VARNI AGNETTI	140.756,08	11.143,00	66.858,00	156040
328091910	FONDAZIONE PENSIONATO SANNAZZARESE ONLUS	78.007,69	6.176,00	37.056,00	156040
328091962	PII ISTITUTI UNIFICATI	300.813,72	23.814,00	142.884,00	156040
328091947	COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS	308.174,03	24.397,00	146.382,00	156040
328092089	ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA	181.622,33	14.378,00	86.268,00	156040
Totale		6.776.531,81	536.475,00	3.218.850,00	